

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2026, n. 1-2905

Adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle AA.SS.RR. ai sensi dell'art. 11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, annualità 2025. Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità di cui alla nota prot. n. 8078 del 25/03/2026.



Seduta N° 180

Adunanza 30 LUGLIO 2026

Il giorno 30 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 14:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI, Marco GABUSI, Andrea TRONZANO

DGR 1-2905/2026/XII

OGGETTO:

Adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle AA.SS.RR. ai sensi dell'art. 11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, annualità 2025. Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità di cui alla nota prot. n. 8078 del 25/03/2026.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

- l'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60 ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.e i., nuove regole in materia di spesa per il personale per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni a Statuto Speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; il comma 1 della disposizione in esame prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- con riferimento all'adeguamento del trattamento accessorio, il già citato art. 11 del Decreto Legge

35/2019 prevede che il limite del trattamento accessorio del personale definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cioè “il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- il comma 4, secondo periodo, del già citato art. 11 del Decreto Legge 35/2019 stabilisce che le regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformità a quanto è previsto dal comma 1;

- l'art. 5, comma 3 del Decreto Legge del 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2024, n. 107, dispone che fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

Preso atto:

- delle indicazioni operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 20/186/CR4ter/C7 “Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, c. 1 del D.L. n. 35/2019”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020, in base alle quali l'entità dell'eventuale incremento è determinata per ciascuna azienda dal numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2025, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018, moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018, calcolato secondo i criteri esposti nella circolare e nelle indicazioni applicative succitate;

- che l'avvio del meccanismo è in capo alla Regione che con proprio atto autorizza l'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio per le diverse AA.SS.RR.;

- che le norme in vigore, tra cui il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, ed altresì la L. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 comma 274 e s.m.i., nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente, hanno stanziato risorse complessive per l'assunzione di personale comprensive della rispettiva quota da iscriversi sui fondi del trattamento accessorio in relazione al personale dipendente reclutato per le suddette finalità.

Preso atto, altresì che le AA.SS.RR. hanno provveduto a identificare l'incremento fondi della contrattazione accessoria, al netto degli oneri aziendali, per l'anno 2025, mediante apposite dichiarazioni, in riscontro alla nota prot. n. 8087 del 25/03/2026, agli atti del Settore regionale “Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR”, in relazione all'area contrattuale di riferimento al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018.

Dato atto che l'istruttoria, conclusasi con esito positivo da parte del citato Settore regionale, ha tenuto conto di quanto di seguito indicato:

- la dimensione relativa all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio, al netto degli oneri, non può eccedere a quanto dichiarato in riscontro alla rilevazione di cui alla nota prot. n. 8087 del 25/03/2026, in relazione all'area contrattuale di riferimento;

- gli importi rilevati in esito alla nota prot. n. 8087 del 25/03/2026, in relazione all'area contrattuale di riferimento, costituiscono una variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2025 in applicazione del medesimo art.11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019 in rapporto agli FTE;

- per la sola Azienda Sanitaria Zero, gli importi rilevati in esito alla nota prot. n. 8087 del

25/03/2026, in relazione all'area contrattuale di riferimento, costituiscono l'adeguamento in riduzione dei fondi costituiti in fase di avvio dell'Azienda, sulla base degli FTE in servizio, computati in funzione della metodologia indicata dalle linee guida operative per l'adeguamento dei fondi contrattuali in applicazione dell'art. 11 del Decreto Legge 35/2019, di cui alla nota n. 179877 del 1.09.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato ed il successivo documento 20/186/CR4ter/C7, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 22 ottobre 2020;

- gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio derivanti dalla variazione di personale non ricompreso nell'ambito del fabbisogno ordinario non devono essere computati dalle singole Aziende Sanitarie ai fini del rispetto del limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e sono da considerarsi quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

- gli importi relativi all'adeguamento dei fondi del trattamento accessorio sono ricompresi nell'ambito del tetto di spesa per il personale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 33-538;

- nell'eventualità per cui tale incremento derivi anche dalla contrattualizzazione di personale dipendente in relazione a specifici finanziamenti nazionali omnicomprensivi, tra i quali si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, ed altresì la L. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 comma 274 e s.m.i., la quota parte dell'incremento correlabile agli istituti sopra citati sarà a valere sullo specifico finanziamento ripartito con Delibera di Giunta Regionale.

Ritenuto di approvare l'adeguamento dei fondi del salario accessorio per l'anno 2025, atto a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, al lordo degli oneri aziendali, nel rispetto delle norme in vigore, come rappresentati nell'Allegato 1, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, adeguamento del quale le AA.SS.RR. hanno tenuto conto nella redazione dei bilanci di esercizio 2025.

Dato atto che le AA.SS.RR., nell'ambito della determinazione del fabbisogno di personale e all'atto dell'acquisizione di nuove risorse umane, nell'ottica di garantire una corretta e prudente programmazione finanziaria oltre che al fine del rispetto del tetto di spesa in conformità alla normativa vigente in materia, dovranno tenere in debita considerazione anche dei costi derivanti dall'eventuale incremento dei fondi per il trattamento accessorio, sulla base dell'andamento della variazione di tali fondi, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dal citato art. 11 co. 1 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge 60/2019.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2025, n. 26-801 e s.m.i. e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo, ed altresì la L. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 comma 274 e s.m.i., nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- 1) di definire l'adeguamento, per l'anno 2025, sulla base della rilevazione effettuata presso le AA.SS.RR. dalla competente Direzione Regionale Sanità, dei fondi per il trattamento accessorio, al lordo degli oneri, del personale del Comparto, della dirigenza Area sanità e della dirigenza Area funzioni locali PTA, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) che gli importi, come calcolati dalle AA.SS.RR. in esito alla rilevazione richiesta con nota prot. n. 8087 del 25/03/2026, sono da considerarsi, per effetto delle previsioni dell'art.11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, quale adeguamento del limite del trattamento accessorio definito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e sono ricompresi nell'ambito del tetto di spesa per il personale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 33-538;
- 3) che tale adeguamento trova copertura nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2025, n. 26-801 e s.m.i. e pertanto, anche a valere sugli stanziamenti nazionali fra cui il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'art. 1, commi 4 e 5 nonché l'art. 2 commi 1, 7 e 5 terzo periodo ed altresì la L. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1 comma 274 e s.m.i., nell'ambito della contrattualizzazione di personale dipendente afferente a tali istituti;
- 4) che gli importi riportati in allegato 1 alla presente deliberazione, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in incremento rispetto ai fondi del trattamento accessorio dell'anno 2018, da effettuarsi per l'anno 2025 in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, nei limiti di quanto previsto ai punti 2) e 3);
- 5) che, per l'Azienda Sanitaria Zero, gli importi riportati in allegato 1 alla presente deliberazione, al lordo degli oneri aziendali, in relazione all'area contrattuale di riferimento, sono da intendersi come variazione in riduzione rispetto ai fondi costituiti in fase di avvio dell'Azienda, in applicazione del medesimo art. 11 D.L. n. 35/19 convertito in legge 60/2019, nei limiti di quanto previsto ai punti 2) e 3);
- 6) che tutti gli adeguamenti sopra disposti sono riferiti esclusivamente all'anno 2025;
- 7) che le AA.SS.RR., nell'ambito della determinazione del fabbisogno di personale e all'atto dell'acquisizione di nuove risorse umane, nell'ottica di garantire una corretta e prudente programmazione finanziaria oltre che al fine del rispetto del tetto di spesa in conformità alla normativa vigente in materia, dovranno tenere in debita considerazione anche dei costi derivanti dall'eventuale incremento dei fondi per il trattamento accessorio, sulla base dell'andamento della variazione di tali fondi, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dal citato art. 11 co. 1 del D.L. n. 35/2019 convertito in legge 60/2019;
- 8) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2905-2026-All_1-Allegato_1_-
_Tabella_adequamento_fondi_salario_accessorio_AASSRR_anno_2025.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

Adeguamento dei Fondi Contrattazione Accessoria ex DL 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, al lordo degli oneri aziendali – Annualità 2025			
Aziende Sanitarie Regionali	Dirigenza Area Sanità	Dirigenza PTA	Comparto
203 - ASL TO3	558.159,95 €	70.964,22 €	2.312.470,20 €
204 - ASL TO4	- €	€ 324.567,38	€ 4.092.770,80
205 - ASL TO5	€ 1.121.006,28	€ 181.599,86	€ 2.940.583,52
206 - ASL VC	- €	€ 17.317,08	€ 1.516.312,03
207 - ASL BI	- €	€ 62.638,28	€ 1.939.029,85
208 - ASL NO	€ 48.151,83	€ 101.159,62	€ 1.591.418,32
209 - ASL VCO	- €	€ 165.671,87	€ 2.095.677,51
210 - ASL CN1	- €	- €	€ 2.055.042,81
211 - ASL CN2	€ 2.889.143,12	€ 941.302,95	€ 6.940.486,71
212 - ASL AT	- €	€ 59.352,96	€ 1.776.022,90
213 - ASL AL	- €	- €	- €
301 - ASL CITTA' TORINO	€ 2.594.618,19	€ 283.038,68	€ 6.982.902,97
900 - Azienda Sanitaria Zero*	-€ 571.578,01	-€ 419.426,99	-€ 399.294,58
904 - AOU S.LUIGI	€ 608.210,95	- €	€ 1.026.855,63
905 - AOU MAGGIORE NO	€ 1.465.607,17	€ 169.943,68	€ 2.483.485,93
906 - AO S.CROCE E CARLE	€ 2.421.689,39	€ 10.338,45	€ 1.220.638,24
907 - A.O.U. SS. ANTONIO E BIAGIO e C.ARRIGO - ALESSANDRIA	€ 1.941.567,92	€ 97.312,75	€ 2.092.611,16
908 - AO MAURIZIANO	€ 2.010.726,33	- €	€ 2.026.164,51
909 - AOU CSST	€ 1.950.844,43	- €	- €
Totale Complessivo	€ 17.038.147,54	€ 2.065.780,78	€ 42.693.178,53
Note: * Rimodulazione dei fondi in funzione dell'attuale dotazione organica (FTE) rispetto a quanto stimato in sede di costituzione dei fondi all'avvio dell'Azienda, in funzione del potenziale fabbisogno di personale.			